

2014

Proc. 15077/2014 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° 14727/14
REP. N°

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dottor Pierdomenico Santolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1, co, all'udienza del 10/12/2014 a seguito di discussione della causa di cui in epigrafe, promossa da

(c.f.) con gli avvocati
Francesco Maria Galli e Antonella Boschi (abg stab) ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Berengario 19
Milano;

attrice

CONTROL

, nato in Egitto il via

convenuto contumace

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice, che con contratto dell' 1/3/2012 aveva locato al convenuto l'appartamento sito in _____ via: _____ ha citato in giudizio il conduttore per ottenere la convalida dello sfratto per morosità intimatogli in relazione all'immobile de quo, atteso che il convenuto si era resa inadempiente nel pagamento di corrispettivi della locazione per un ammontare complessivo di € 2.200,00.

TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
AU GALLI
18 DIC. 2014
ZORR X ATIR
RICHIESTA N. _____
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTO
Euro _____ *2.2.1106*

DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n° 8/943/35 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia.
PAGAMENTO ASSESSATO 2014
Milano,
IL CANCELLIERE

E' comparsa in udienza la moglie dell'intimato, che non si è tuttavia formalmente costituito in giudizio, la quale ha documentato i pagamenti effettuati, da cui è emerso che la morosità, seppur a suo tempo sussistente, era venuta meno.

Il Giudice pertanto non ha proceduto alla convalida dello sfratto ed ha invece differito il processo per consentire al convenuto il pagamento delle spese di lite.

Poiché quest'ultimo non è tuttavia intervenuto nel termine all'uopo concesso, è stato disposto il mutamento del rito.

All'udienza odierna la causa è stata assunta in decisione sulla domanda dell'attrice di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.

Ebbene, all'esito del giudizio deve rilevarsi che effettivamente - come risulta dal prospetto illustrativo predisposto da parte attrice - **il conduttore ha pagato quanto dovuto, ma ciò è avvenuto con ritardo, dopo la citazione per la convalida.**

Alla luce di ciò il convenuto deve essere condannato a rifondere alla
le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così dispone:

- dichiara non luogo a provvedere sulla intimazione di sfratto essendo stata la morosità sanata;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 847,00 oltre iva e cassa.

Milano, 10/12/2014

il giudice
dottor Pierdomenico Santolini

